



Città dell'Olio



Comune di Barile

(Provincia di Potenza)
www.comune.barile.pz.it



C.A.P. 85022
Cod. Fisc.: 85000530767
Part. IVA: 00831640768

Tel.0972/770396
Fax.0972/770726

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI LEGALI ESTERNI

(approvato con Deliberazione consiliare n. 41 del 27/12/2013)

ART. 1 - Oggetto e Principi del Regolamento

1. Il presente Regolamento detta, nel rispetto della normativa vigente e dei principi sanciti nello Statuto Comunale, le modalità ed i criteri di conferimento degli Incarichi a Professionisti Legali esterni per l'assistenza, la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Ente.

2. I principi cui è ispirato il presente Regolamento sono quelli di economicità, efficienza, efficacia, pubblicità, imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

ART. 2 - Incarichi esterni

1. L'incarico di rappresentanza, difesa ed assistenza in giudizio dell'Ente, l'emissione di pareri legali ed ogni incombenza relative agli Affari Legali nei casi di controversie che richiedano particolare organizzazione o specifica competenza ovvero nei giudizi che si svolgono innanzi alle Magistrature superiori, è conferito a Professionisti Legali esterni con Determinazione del Responsabile competente, oltre che nelle ipotesi in cui l'ente sia sprovvisto di un proprio ufficio legale ovvero in mancanza di Avvocati interni abilitati al patrocinio, in ogni altro caso in cui la difesa da parte dell'Ufficio legale, ove costituito, si presenti inopportuna o incompatibile o se ne manifesti l'esigenza a causa del carico di lavoro affidato a quest'ultimo.

2. L'incarico legale al Professionista Legale esterno è attribuito avendo riguardo alla complessità della controversia, alla specificità della materia ed agli altri elementi di cui al comma precedente.

3. L'Avvocato da incaricare è, di volta in volta, individuato tra quelli che offrono adeguate garanzie di esperienza e qualificazione professionale, di eventuale organizzazione di studio, di specializzazione nella materia di cui si controversa, di anzianità professionale, di abilitazione al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori.

4. Qualora trattasi sostanzialmente di prosecuzione di giudizi o di casi di evidente consequenzialità degli stessi, l'incarico legale è attribuito al medesimo professionista già incaricato nella prima fase o grado. Nell'individuazione del professionista da incaricare si terrà altresì conto di motivi di economia e di opportunità, che unitamente ad altre valutazioni, possono indirizzare verso avvocati che hanno già svolto con pregio, in passato, l'attività professionale in favore dell'Ente, tenuto conto della materia o dell'oggetto specifico della controversia.

Art. 3 - Elenco degli avvocati

1. Per l'affidamento degli incarichi a Professionisti Legali esterni è istituito apposito Elenco aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio in giudizio.

2. Possono essere iscritti nell'Elenco, gli Avvocati, singoli o associati, che:

- siano iscritti all'Albo Professionale da almeno 2 (due) anni;
- si trovino nelle condizioni *ex legis* di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- non si trovino in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Ente, come previste dall'ordinamento giuridico e dal Codice di Deontologia Forense;
- non abbiano contenzioso o incarico legale in essere contro il Comune, sia in proprio, che in nome e per conto di propri clienti, sia da parte degli avvocati associati in caso di professionista facente parte del medesimo studio legale.
- non siano incorsi in provvedimenti di revoca dell'incarico da parte di altre Pubbliche Amministrazioni;

- non abbiano promosso, nei 3 (tre) anni precedenti alla presentazione della domanda, fatte salve le rituali messe in mora ai fini dell'interruzione della prescrizione, alcuna azione (comunque giuridicamente denominata), nei confronti del Comune di Barile.

Il mancato possesso o il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità dell'iscrizione o l'esclusione dall'Elenco.

3. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello Studio Associato. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità e sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione de:

- i dati anagrafici;
- l'iscrizione all'Albo Professionale;
- l'eventuale iscrizione all'Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed ad altre Magistrature Superiori;
- l'insussistenza di cause ostative *ex legis* a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Ente come previste dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
- l'insussistenza, al momento della richiesta, di contenzioso o incarico legale in essere contro il Comune, sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte dei professionisti associati in caso di avvocato facente parte del medesimo studio legale; la mera domiciliazione legale in favore di avvocati che abbiano incarichi contro l'Ente non costituisce causa di incompatibilità.
- l'inesistenza, a proprio carico, di atti di revoca dell'incarico di Professionista Legale da parte di Pubbliche Amministrazioni;
- l'inesistenza, nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda, fatte salve le rituali messe in mora ai fini dell'interruzione della prescrizione, di alcuna azione (comunque giuridicamente denominata), attivata nei confronti del Comune di Barile ;
- il ramo di specializzazione;
- la dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dall'Ente;
- l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente Regolamento.

4. Alla domanda deve essere allegato curriculum formativo - professionale dal quale si evinca con chiarezza il tipo di attività in cui il professionista sia specializzato, con eventuale indicazione sommaria dell'oggetto e numero dei contenziosi ritenuti qualificanti rispetto alla specializzazione dichiarata.

5. La formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco sono curati dall'Ufficio cui risultino assegnate le funzioni attinenti il contenzioso. L'iscrizione nell'Elenco avviene secondo l'ordine di presentazione delle domande e l'eventuale diniego è disposto dal Responsabile competente con provvedimento tempestivamente comunicato al Legale interessato. I professionisti iscritti potranno presentare in ogni tempo l'aggiornamento dei loro *curricula* e chiedere la cancellazione dell'iscrizione che avverrà con effetto immediato. L'elenco viene aggiornato con cadenza annuale entro il 31 gennaio, previo esame delle domande di iscrizione pervenute entro il 31 dicembre.

Art. 4 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

1. La competenza a promuovere o resistere alle liti è attribuita al Sindaco che, in base alla segnalazione del Responsabile del settore cui attiene il procedimento, valuta accuratamente la fondatezza dei motivi e fornisce le principali indicazioni necessarie al conferimento dell'incarico.

2. L'incarico è attribuito con Determinazione del Responsabile competente,. Al Sindaco compete, in via esclusiva, il conferimento della procura alle liti al difensore.

3. Per l'affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco, si osservano i seguenti criteri:

- a) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;

- b) ramo di specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum;
- c) foro di competenza della causa affidata;
- d) a parità di condizioni stabilite dai punti b) e c) viene adottato il principio di rotazione tra gli iscritti nell'Elenco.

4. Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche e particolari in rami diversi del diritto; in tali casi, l'atto di conferimento dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Art. 5 - Deroghe

1. L'Ente sceglie, per l'affidamento di incarichi legali, Professionisti iscritti nell'Elenco di cui al presente Regolamento, fatta salva la facoltà di scegliere Avvocati, ancorchè non inclusi nel suddetto Elenco, laddove l'eccezionalità, complessità ed importanza del contenzioso, giustifichino un affidamento fiduciario a Professionisti Legali di larga e notoria fama nazionale e/o internazionale. In tali ipotesi sarà consentito di derogare ai criteri di determinazione dei compensi di cui al successivo art. 6 del presente Regolamento.

2. La ricorrenza del presupposto di eccezionalità, complessità e importanza dovrà essere espressamente indicata e motivata nel provvedimento relativo alla proposizione dell'azione legale o alla resistenza in giudizio.

3. Nelle more di istituzione dell'Elenco dei professionisti di cui all'art. 3, l'eventuale conferimento di incarichi a Professionisti Legali esterni sarà operato nel rispetto dei criteri contenuti nel presente regolamento.

Art. 6 – Condizioni

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere le seguenti indicazioni:

a) i compensi saranno stabiliti o concordati in misura non superiore ai valori minimi, determinati operando la variazione sui valori medi fino alla percentuale massima di diminuzione prevista per ogni fase dal vigente D.M. in materia di tariffe professionali forensi.

b) i compensi spettanti al medesimo legale relativi a controversie aventi medesimo oggetto, anche se non riunite per connessione soggettiva e/o oggettiva, saranno ridotti nella misura del 20% con riferimento ai minimi di cui ai parametri dal vigente D.M. in materia di tariffe professionali forensi;

c) Il compenso stabilito o concordato è differenziato in base all'esito del giudizio, prescrivendo, per l'ipotesi in cui l'Ente risulti soccombente, una riduzione in misura non inferiore al 20%;

c.1.) in caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, per la liquidazione di compensi in misura superiore alla somma determinata dall'Amministrazione nel provvedimento d'incarico, il professionista designato dovrà provvedere al recupero di quanto liquidato direttamente dalla controparte nulla dovendo più l'Amministrazione;

c.2) nel caso in cui il recupero di quanto liquidato a carico di controparte non dovesse avere esito positivo, la somma che l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere al professionista designato è sempre quella pattuita, oltre le spese relative alla procedura esecutiva connessa al suddetto recupero, sostenute e documentate dal legale esterno incaricato.

c.3) In caso di conciliazione ovvero di definizione transattiva della controversia, così come nelle ipotesi di estinzione del giudizio, sia per inerzia che per abbandono, verrà riconosciuto il corrispettivo maturato per la/e fase/i consumata/e fino al momento dell'intervenuta conciliazione o transazione o estinzione;

c.4) Nel caso di incarico per una causa poi non iscritta a ruolo dall'attore/controparte, al professionista incaricato spetterà solo un rimborso forfettario pari ad euro 100 (cento), oltre IVA e CPA, come per legge.

d) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, soggetti pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale per la durata del rapporto instaurato;

e) l'obbligo per il professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.

2. Qualora un Professionista subentri in un giudizio già avviato (anche in seguito a rinuncia o revoca di altro legale) vengono riconosciute o concordate le competenze nella misura determinata a norma del precedente comma 1) ridotta in proporzione allo stato di avanzamento della causa.

3. Le somme pattuite saranno corrisposte al Professionista Legale previa presentazione di una parcella preventiva. Solo in tal caso il Responsabile assumerà relativo impegno di spesa.

4. Il Professionista legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, senza null'altro pretendere. In ogni caso, la rinuncia al mandato non deve pregiudicare la difesa dei diritti del Comune.

5. In caso di rinuncia al mandato senza giusta causa oppure di revoca del mandato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b) e d), non è dovuto alcun compenso al Professionista per l'attività espletata.

Art. 7 – Estensione delle attività

1. Qualora ne ravvisi l'utilità, ai fini dell'acquisizione di ogni e qualsivoglia ulteriore elemento utile da far valere in giudizio, l'Amministrazione può disporre l'estensione dell'incarico mediante conferimento all'Avvocato individuato di ulteriori attività, connesse all'incarico principale.

2. L'entità del compenso per l'estensione degli incarichi di cui al comma precedente viene concordata tra le parti nel rispetto dei criteri di congruità e proporzionalità.

Art. 8 – Obblighi dell'incaricato

1. Il Professionista legale, nello svolgimento dell'incarico, ha l'obbligo:

- a) di aggiornare l'Ente sulle attività inerenti l'incarico;
- b) di relazionare circa le udienze svolte indicando le date di rinvio;
- c) di trasmettere la documentazione processuale (atti di costituzione in giudizio, memorie in favore dell'Ente e di controparte, verbali di udienza, etc.);
- d) di richiedere la riunione dei giudizi ove consentito dall'ordinamento processuale al fine di limitare le spese legali;
- e) di comunicare, entro il 31 ottobre, eventuali aumenti di spesa rispetto a quanto determinato con il conferimento dell'incarico, ove consentito dal presente regolamento.

2. Il Professionista Legale ha, altresì, l'obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario. Le cause di conflitto di interesse oppure di incompatibilità devono essere comunicate anche se sopravvengono nel corso del rapporto professionale. Il responsabile del Settore competente può revocare l'incarico quando il motivo di incompatibilità o di conflitto di interesse possa nuocere alla regolare gestione della causa oppure sia tale da incrinare il relativo rapporto fiduciario.

3. La mancata comunicazione di cui al comma precedente da parte del Professionista Legale determina la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'Elenco.

Art. 9 – Revoca degli incarichi

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, al Professionista Legale, l'incarico affidato nei seguenti casi:

- a) mancanza dei requisiti stabiliti per l'iscrizione all'elenco;
- b) manifesta negligenza e/o errori evidenti nell'impostazione di difesa;
- c) conflitto di interesse;
- d) ritardi e comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e la deontologia professionale;
- e) oggettiva impossibilità per il professionista incaricato di svolgere personalmente l'incarico;
- f) mancata comunicazione della causa di conflitto di interesse o di incompatibilità ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Presente Regolamento.

2. L'incarico può essere, altresì, revocato per la sopraggiunta assenza del necessario rapporto fiduciario che lo sottende.

3. La revoca dell'incarico per i motivi sopra indicati, ad eccezione della lettera e) comma 1, determina, altresì, la cancellazione dall'Elenco.

Art. 10 – Cancellazione dall'elenco

1. Il Responsabile dell'Area competente dispone la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giusta causa o giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano responsabili di gravi inadempienze;
- abbiano fornito informazioni risultanti non veritiere;
- non abbiano comunicato la causa di incompatibilità o conflitto di interessi come previsto dall'art. 8, comma 2, del presente regolamento.

2. La cancellazione dall'Elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al Professionista Legale.

3. Il Professionista Legale che sia stato cancellato dall'Elenco può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi almeno 3 anni dal provvedimento di cancellazione.

Art. 11 - Pubblicità

1. Per favorire le iscrizioni e l'aggiornamento dell'Elenco, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, mediante Avviso Pubblico all'Albo Pretorio *on line* e sul sito Web istituzionale del Comune.

2. I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione e aggiornamento dell'Elenco nonché dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati sono trattati ed utilizzati secondo il D. Lgs. n. 196/2003 e le vigenti disposizioni di Legge.

Art. 12 - Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al vigente Codice di Deontologia Forense.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

2. La disciplina di cui al presente Regolamento si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, nonché agli incarichi già definiti per i quali non è ancora intervenuto il perfezionamento dei relativi atti.